

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Iozzia
Avv. Salvatore Battaglia

Via Sacro Cuore n.114a - 97015 - Modica (RG)
Tel/Fax 0932763510
P.E.C.: viozzia@legalmail.it - s.battaglia@arubapec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA
- Sede Palermo -

Ricorso

PER: il sig. **Enrico Drago** (C.F.: DRGNRC99D16H163F), nato il 16/4/1999 a Ragusa e residente a Modica nella Via Nazionale Modica - Ispica n.68, elettivamente domiciliato a Modica (RG) nella Via Sacro Cuore n.114/A, nello studio l'avv. Vincenzo Iozzia (C.F. ZZIVCN57A15F258T – p.e.c. viozzia@legalmail.it) che, sia congiuntamente sia disgiuntamente all'avv. Salvatore Battaglia (C.F. BTTSVT78T03F258E - p.e.c. s.battaglia@arubapec.it), lo rappresenta e difende per mandato su documento informatico separato (all.1 - procura speciale alle liti), sottoscritto con firma (anche) digitale e congiunto al presente atto e che, per ogni comunicazione inerente al presente procedimento, indica le P.E.C. *viozzia@legalmail.it* e *s.battaglia@arubapec.it*,

CONTRO: la **Regione Siciliana** (C.F. 80012000826 – P.E.C. *segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it – ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it*), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Palermo, Piazza Indipendenza n.1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. 80027950825 - P.E.C. *ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it*), con sede in Palermo, Via Mariano Stabile n.182, e per essa, in particolare l'*Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica* (C.F. 80012000826 – P.E.C. *assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it*), in persona dell'Assessore *pro tempore*, con sede in Palermo, Via Trinacria n. 34-36, l'*Assessorato Territorio e Ambiente - Comando del Corpo Forestale* (C.F. 80012000826 – P.E.C. *assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Via Ugo La Malfa n.169, ed il *Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale* (C.F. 80012000826 – P.E.C. *dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it*), in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, con sede in Palermo, Via Trinacria n. 34-36,

E NEI CONFRONTI DI: la sig.ra **Polizzi Maria Rita**, nata il 05/12/1995 e residente a Borgetto (PA), in via Emerigo Amari, n. 2 e la sig.ra **La Grutta Vita**, nata il 06/10/1993 e residente a Marsala (TP), in Contrada Stazzone, n.4, quali *controinteressati*.

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia

- ☞ del provvedimento di esclusione (all.2 - giudizio commissione medica) del ricorrente dal concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato (all.3 - D.D.G. n. 5043 del 23.12.2021 di approvazione del bando), comunicato in data 10/01/2026 e motivato con la dicitura “BIOIMPEDENZOMETRIA non conforme ai limiti di norma”;
- ☞ del verbale n.5 della commissione medica del 10/1/2026 (all.4 - verbale commissione medica), nella parte in cui dichiara il ricorrente “NON IDONEO”;
- ☞ del D.D.G. n. 234 del 21/01/2026, di approvazione dell'elenco degli idonei alla formazione per l'assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana (all.5 - copia DDG n.234/2026), nella parte in cui, all'art. 1, esclude il ricorrente (identificato dalla “CANDIDATURA - BARCORE 0000027547182”) dalla procedura concorsuale e approva l'elenco dei candidati idonei ammessi al corso di formazione;
- ☞ del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di riesame in autotutela, presentata in data 27.01.2026 (all.6 - istanza di autotutela);
- ☞ di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

>>>>>>><<<<<<<<

All'uopo, si premette in

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l'assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, indetto con D.D.G. n. 5043 del 29/11/2021 (già all.3).

Avendo superato la prova scritta, il ricorrente è stato convocato per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale: il 15/12/2025, è stato, dunque, sottoposto, tra gli altri, ad esame bioimpedenziometrico presso l'ASP di Palermo.

Solamente il 10/1/2026, la Commissione Medica (istituita con D.D.G. n. 4206/2025 del 25/09/2025 - all.7) ha comunicato al ricorrente il giudizio di “NON IDONEO”, con la

motivazione generica di “BIOIMPEDENZOMETRIA non conforme ai limiti di norma” (già all.2).

Tuttavia, nutrendo forti dubbi sull’attendibilità della misurazione e dell’esito, il 12.01.2026 (*i.e. a soli due giorni dalla comunicazione*) il ricorrente si è sottoposto ad un nuovo esame bioimpedenziometrico presso una struttura specializzata convenzionata.

In questo caso, l’esito dell’esame strumentale ha restituito un dato percentuale di massa grassa pari al 22,5%, perfettamente entro i parametri previsti dall’art.9, comma 6, lett.b, del bando, che a sua volta richiama il DPR n.207/2015 (“*Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2*”) nonché la direttiva tecnica dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare 9 febbraio 2016 (all.8 - copia direttiva tecnica).

Con D.D.G. n. 234 del 21/01/2026 (già all.5), quindi, l’Amministrazione ha approvato l’elenco degli idonei, così formalizzando l’esclusione del ricorrente e disponendo l’avvio al corso di formazione dei candidati “idonei” ammessi.

Il 27/1/2026, il ricorrente ha presentato formale istanza di riesame in autotutela (già all.6 - istanza in autotutela), allegando la documentazione probatoria e richiamando la giurisprudenza in materia. Tale istanza, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro.

Il 4/02/2026, invece, ha avuto riscontro l’istanza di accesso agli atti, per cui il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha trasmesso al ricorrente la documentazione sanitaria relativa all’accertamento concorsuale (all.9 - pec nativa di riscontro).

Dall’esame della documentazione ricevuta e, fra questa, dell’esame dello specifico documento “Analisi della Composizione Corporea” è emerso che l’esame strumentale in sede concorsuale aveva restituito una percentuale di massa grassa pari al 37,4% e misurato un’altezza di 168 cm, ovverosia risultati che rispetto a quelli condotti dopo appena due giorni dalla conoscenza dell’esito dallo stesso ricorrente, da un lato, si presentavano contrastanti, *rectius* impossibili (la percentuale di massa grassa presentava una differenza di quasi 15 punti percentuali) e, dall’altro, palesemente errati, attesa l’effettiva altezza del candidato (170 cm), rispetto a quella inserita nella strumentazione utilizzata dall’ASP di Palermo, siccome registrata a “168 cm”.

Le due successive relazioni tecniche specialistiche (all.10 - relazioni tecniche), redatte da distinti consulenti nominati dal ricorrente, hanno evidenziato l'inattendibilità della misurazione concorsuale, considerata la drastica riduzione della massa grassa (quasi 15 punti percentuali in meno di un mese) a fronte di un leggero aumento di peso, così costituendosi chiaramente un *«paradosso clinico»* e una variazione *«estremamente improbabile dal punto di vista fisiologico»*, rendendo i due esiti strumenti e profili biometrici *«mutuamente escludenti»*.

Ma vi è di più!

La discrepanza di 2 cm nella misurazione dell'altezza è *«scientificamente improbabile»* e, poiché l'altezza è un parametro fondamentale per gli algoritmi di calcolo della massa grassa, tale errore *«invalida alla radice ogni stima successiva sulla composizione corporea»*.

Si evidenzia che soltanto il 9/3/2026, l'Amministrazione ha fornito il nominativo dei controinteressati (all.11 - pec nativa controinteressati) e solamente dopo il sollecito del 2/3/2026 (all.12 - pec nativa di sollecito).

>>>>>>><<<<<<<<

Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Chiedendosi l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi.

1. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.).

Il giudizio di inidoneità impugnato, pur costituendo espressione di "discrezionalità tecnica", è sindacabile in sede giurisdizionale quando, come nel caso di specie, risulti viziato da un palese travisamento dei fatti e da una manifesta illogicità.

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che le valutazioni tecniche delle commissioni di concorso sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo per *«manifesta illogicità del giudizio tecnico o travisamento di fatto in relazione ai presupposti del giudizio medesimo»*¹.

¹ Così Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 19/11/2019) 13/05/2020, n. 8844 e più recentemente Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 02/01/2024, n. 1, entrambe in *OneLegale - Wolters Kluwer Editore*

Nel caso *sub iudice*, il presupposto fattuale su cui si fonda l'intero giudizio di inidoneità - ovvero la misurazione della composizione corporea - è radicalmente viziato da un errore oggettivo e macroscopico: la rilevazione di una statura del candidato pari a 168 cm, anziché 170 cm.

Come attestato dalle perizie di parte (già all.10), tale errore non è una mera imprecisione, ma un vizio che «*invalida alla radice ogni stima successiva sulla composizione corporea*»: l'altezza è, infatti, una variabile fondamentale per il calcolo algoritmico della composizione corporea, come espressamente indicato nella “Direttiva tecnica per le modalità di accertamento dei parametri fisici” del Ministero dell'Interno (già all.8).

Sebbene l'esame successivo e le perizie di parte non possano surrogare gli accertamenti sanitari eseguiti in sede concorsuale, tuttavia, nel caso in esame, sono dirimenti perché di questi ne dimostrano l'intrinseca inattendibilità e illogicità. La misurazione di parte non serve, infatti, a dimostrare un cambiamento, quanto a provare - per confronto e per assurdo fisiologico - l'erroneità di quella concorsuale.

Le perizie, dunque, costituiscono un “principio di prova” che evidenzia il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria: non forniscono (necessariamente) un valore “corretto”, ma dimostrano scientificamente che il valore “ufficiale” è il risultato di un errore procedurale (la misurazione dell'altezza) e conduce a conclusioni fisiologicamente inverosimili o fallaci.

Il travisamento del fatto (l'altezza del candidato) ha quindi condotto ad un risultato palesemente inattendibile e fisiologicamente implausibile, come dimostra la discrepanza “abnorme” tra la misurazione concorsuale (37,4% di massa grassa) e quella successiva (22,5%).

Analizzando il referto concorsuale, inoltre, emergono diversi valori che si discostano significativamente dai range di normalità indicati nello stesso documento:

- ☞ BMI (Indice di Massa Corporea): 29,1, classificato come “Sovrappeso”.
- ☞ FAT (Massa Grassa): 37,4%, a fronte di un valore di normalità indicato tra 14,0% e 19,0%.
Questo valore è più del doppio del limite massimo.
- ☞ TBW (Acqua Corporea Totale): 46,5% del peso, al di sotto del range di normalità (52,0%-58,0%).
- ☞ Stato nutrizionale: L'adiposità è valutata come “Molto elevata” e il rischio patologico è definito “Metabolico, Veno-Linfatico e Osteo-Articolare”.

Il documento concorsuale, dunque, non solo non dimostra il rispetto dei parametri di “normalità”, ma sembra piuttosto confermare la presenza di alterazioni significative della composizione corporea, in particolare un eccesso quasi “patologico” di massa grassa, invero totalmente escluso dalla misurazione immediatamente successiva.

La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare casi analoghi, stabilendo che l'erroneità della misurazione dell'altezza inficia irrimediabilmente l'attendibilità dell'esame bioimpedenziometrico, rendendolo oggettivamente inutilizzabile.

Sul punto, il Consiglio di Stato² ha recentemente affermato che, comunque, «non è tecnicamente corretto un ricalcolo dell'indice di massa grassa utilizzando i parametri bioimpedenziometrici rilevati alla visita concorsuale, in quanto, da un punto di vista strettamente tecnico, la rilevazione del parametro altezza richiede necessariamente l'esecuzione di un nuovo esame impedenziometrico che sia correlato al riscontro del citato parametro», così rendendosi necessaria la “verificazione”.

Anche il TAR Lazio³, in un caso simile, ha ritenuto che uno scostamento significativo nei risultati, unito all'erronea misurazione dell'altezza, costituisca un “macroscopico travisamento di fatto” tale da giustificare l'annullamento del provvedimento di esclusione e la disposizione di una verifica.

In ogni caso, basando una decisione così grave come l'esclusione da un concorso su un dato palesemente errato, l'Amministrazione ha violato i principi di corretta istruttoria, logicità e ragionevolezza che devono governare l'azione amministrativa.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE TECNICHE. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207 E DELLA RELATIVA DIRETTIVA TECNICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM.

L'attendibilità dell'esame bioimpedenziometrico è subordinata al rigoroso rispetto di un protocollo standardizzato, volto a neutralizzare i numerosi fattori che possono influenzare la misurazione.

La “Direttiva Tecnica per l'attuazione del Regolamento approvato con DPR n. 207 del 17 dicembre 2015” (già all.8) prescrive al punto 3. precise condizioni per l'esecuzione dell'esame strumentale, tra cui il digiuno, l'astensione da esercizio fisico, l'aver urinato prima della misurazione e, in ogni caso, la «impostazione iniziale dell'apparecchiatura per ciascun esaminando inserendone l'altezza e il peso».

Le prescrizioni indicate non sono mere raccomandazioni, ma norme procedurali la cui osservanza è essenziale per garantire non solo l'accuratezza scientifica del dato, ma anche la parità di trattamento tra tutti i candidati.

Il verbale della commissione medica (già all.4) si limita a riportare il giudizio finale senza dare atto del rispetto di tali procedure.

² Si veda Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 19/09/2024) 10/12/2024, n. 9938, in *DeJure - Giuffrè Editore*.

³ Si veda T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, Sent., (data ud. 28/06/2017) 07/07/2017, n. 8001, in *OneLegale - Wolters Kluwer Editore*.

L'errore già accertato sulla misurazione dell'altezza del ricorrente è la prova che almeno una di queste procedure preliminari - l'impostazione di input dei dati corretti nel macchinario da parte del personale addetto - non è stata rispettata.

Tanto configura un difetto di istruttoria e una violazione della *lex specialis* di concorso: spettava all'Amministrazione dimostrare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni della direttiva tecnica, la cui inosservanza rende il giudizio di idoneità illegittimo.

Nel caso di specie e col relativo verbale, infatti, l'Amministrazione non ha documentato e fornito prova di aver rispettato le procedure previste dalla citata Direttiva Tecnica: l'onere di dimostrare la corretta esecuzione dell'accertamento grava sulla stessa Amministrazione, la quale non può limitarsi a produrre un mero risultato numerico senza attestare la conformità del procedimento seguito.

La mancata osservanza del protocollo tecnico costituisce una violazione di legge che vizia insanabilmente il provvedimento impugnato.

3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ (ART. 97 COST.), DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. PER MANCATA PROVA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO E TARATURA DELL'APPARECCHIATURA.

L'Amministrazione ha l'onere di garantire e provare l'affidabilità degli strumenti tecnici di misurazione utilizzati per accertare i requisiti di idoneità nei concorsi pubblici.

Di fronte a un risultato palesemente anomalo e contraddetto da prove successive, l'onere di dimostrare il perfetto funzionamento, la corretta omologazione e la taratura periodica dell'apparecchio ricade sull'Amministrazione.

Sebbene riferita ad altro contesto, la Corte Costituzionale⁴ ha espresso un principio avente portata generale, per cui si rende necessaria la verifica periodica di funzionalità e taratura degli strumenti di misura perché *«qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione»*.

La portata generale del principio è stata confermata dalla stessa Corte di Cassazione⁵ che lo ha esteso anche ad altri strumenti di misurazione (come gli etilometri), così affermandosi che l'Amministrazione deve fornire la prova della regolare omologazione e calibratura (o taratura) dell'apparecchio, e che di tali verifiche deve essere data attestazione nel verbale.

⁴ Si veda sentenza n.113/2015.

⁵ Fra le tante Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 24/01/2019, n. 1921 (rv. 652384-02), in *CED Cassazione 2019*.

Per analogia, il principio è estensibile agli strumenti di bioimpedenziometria utilizzati nei concorsi pubblici, giacché l'affidabilità del giudizio di idoneità dipende direttamente dall'affidabilità dello strumento.

Nel caso di specie e nel verbale (già all.4), l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova del corretto funzionamento e della regolare taratura dell'apparecchio utilizzato per l'esame bioimpedenziometrico del ricorrente né ha fatto menzione della manutenzione eseguita.

La contestazione non è generica, ma si fonda su elementi concreti, quali sono l'errore sull'altezza e la macroscopica divergenza dei risultati, che rendono la misurazione concorsuale intrinsecamente inaffidabile.

L'onere della prova circa il completo assolvimento dell'attività preventiva strumentale ai fini della legittimità e attendibilità dell'accertamento compete alla Pubblica Amministrazione, siccome direttamente attinente al suo operato.

4. VIOLAZIONE DELL'ART. 64, COMMA 4, C.P.A. E DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE. ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SULL'ISTANZA DI AUTOTUTELA.

Con l'istanza di riesame in autotutela del 27/1/2026 (già all.6), il ricorrente ha puntualmente e documentalmente rappresentato all'Amministrazione i gravissimi vizi che inficiavano la valutazione della Commissione Medica, allegando gli esiti del nuovo esame e le relazioni tecniche a supporto. A fronte di censure così specifiche e circostanziate, l'Amministrazione ha serbato un silenzio assoluto, omettendo di prendere in considerazione le evidenti prove dell'errore commesso.

Tale comportamento omissivo assume una precisa rilevanza processuale: il giudice può trarre argomenti di prova, ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., dal comportamento processuale ed extra-processuale delle parti.

In particolare, la mancata contestazione da parte dell'Amministrazione di specifiche censure relative all'inattendibilità di un accertamento tecnico può essere valutata dal giudice come un elemento a favore della fondatezza del ricorso⁶.

Il silenzio dell'Amministrazione di fronte a prove così evidenti di un errore di fatto non può che essere interpretato come una tacita ammissione dell'impossibilità di confutare le allegazioni del ricorrente, rafforzando ulteriormente la fondatezza delle doglianze esposte.

>>>>>><<<<<<<<

Tanto in fatto ed in diritto, preliminarmente si propone

⁶ Si veda T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, Sent., (data ud. 22/11/2023) 04/01/2024, n. 221, in *OneLegale - Wolters Kluwer Editore*.

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

La domanda di sospensione degli atti impugnati si fonda sulla sussistenza di entrambi i presupposti richiesti dall'art. 55 c.p.a., sussistendo finanche i presupposti per provvedere in via d'urgenza ex art.56 c.p.a.

Il *fumus boni iuris* emerge con assoluta evidenza dalle argomentazioni sopra esposte, e in particolare dal macroscopico e documentato travisamento dei fatti (l'erronea misurazione dell'altezza) che vizia alla radice il giudizio di inidoneità.

Il *periculum in mora* è grave, irreparabile e attuale. L'esecuzione degli atti impugnati comporta l'esclusione definitiva del ricorrente dalla procedura concorsuale, con la conseguente perdita della possibilità di essere assunto nel Corpo Forestale. Poiché il D.D.G. n. 234/2026 (già all.5) ha disposto l'ammissione dei vincitori al corso di formazione, ogni ritardo nella concessione della tutela cautelare, per cui potrebbe disporsi la "ammissione con riserva", pregiudicherebbe in modo irrimediabile il ricorrente, rendendo di fatto inutile una successiva pronuncia di merito favorevole.

>>>>>><<<<<<<<

In ogni caso si formula

ISTANZA ISTRUTTORIA

per cui si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre, ove ritenuto necessario, una verifica ai sensi dell'art. 66 c.p.a., al fine di accertare, tramite un organo tecnico terzo e imparziale, l'effettiva composizione corporea del ricorrente e l'attendibilità della strumentazione e delle procedure utilizzate in sede concorsuale, come già disposto in casi analoghi dalla giurisprudenza citata.

All'uopo vale la pena osservare che l'art. 9, comma 10, del bando prevede che la motivazione del giudizio di non idoneità sia portata a conoscenza del candidato *«in occasione dell'adozione del giudizio stesso o, in data successiva, con comunicazione scritta individuale»*.

Nel caso di specie, l'esame è stato effettuato il 15/12/2025, ma la comunicazione dell'esito è avvenuta solo il 10/01/2026: tale ingiustificato ritardo, di quasi un mese, non è certamente imputabile al ricorrente e ha compresso il suo diritto di difesa.

Tuttavia, la diligenza del ricorrente è dimostrata dalla sua immediata reazione: non appena ricevuta la comunicazione, si è attivato per effettuare una nuova misurazione, che ha infatti svelato l'errore della Commissione.

Il ritardo dell'Amministrazione nel comunicare l'esito non può ritorcersi contro il candidato, precludendogli la possibilità di contestare efficacemente e tempestivamente un accertamento

viziato.

Anche sotto tale aspetto si reputa che l'istanza "verificazione" sia meritevole di accoglimento.

>>>>>>><<<<<<<<

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, voglia:

- **In via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, per i motivi esposti in narrativa.
- **Nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il giudizio di non idoneità del 10.01.2026 e il D.D.G. n. 234 del 21.01.2026 nella parte di interesse, con ogni consequenziale statuizione, compreso il diritto del ricorrente a essere riammesso alla procedura concorsuale e a veder ripetuto l'accertamento dei requisiti fisici.
- **In via istruttoria:** disporre una verifica tecnica nei termini di cui in motivazione.

>>>>>><<<<<<<<

Allegati.

1. Copia per immagine della procura speciale.
2. Copia giudizio della commissione medica.
3. Copia del DDG n.5043/2021.
4. Copia del verbale della commissione medica.
5. Copia del DDG n.234/2026.
6. Pec nativa della istanza in autotutela.
7. Copia del DDG n.4206/2025.
8. Copia direttiva tecnica del febbraio 2016.
9. Per riscontro accesso agli atti.
10. Copia relazioni di parte.
11. Pec nativa comunicazione controinteressati.
12. Pec nativa sollecito riscontro.

>>>>>><<<<<<<<

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", si dichiara che il contributo della presente controversia è pari ad Euro 650,00.

Modica - Palermo, data deposito

Avv. Battaglia Salvatore

Avv. Vincenzo Iozzia